



F.I.MFT - Federazione Italiana Massofisioterapisti  
www.fimft.it - info@fimft.it  
Ufficio di Presidenza: presidenza@fimft.it

## **CODICE DEONTOLOGICO PER I MASSOFISIOTERAPISTI (ai sensi della L.403/71)**

### **DEONTOLOGIA PROFESSIONALE**

Posto che la diagnosi deve essere redatta dal medico responsabile (come quanto previsto per tutte le professioni sanitarie non mediche), il Massofisioterapista, per poter espletare al meglio le attività inerenti al proprio profilo professionale (**dm. 07/09/1976 e dm.105 del 17/02/1997**), dovrà acquisire tutte le informazioni relative alla diagnostica medica già in essere, al fine di monitorare, mediante appositi test, la condizione del paziente durante tutto il periodo del trattamento.

La non possibilità di effettuare diagnosi da parte del Massofisioterapista, si traduce nel non poter decidere autonomamente il progetto riabilitativo, che resta di esclusiva pertinenza medica.

La conoscenza dei test ortopedici e della semeiotica neurologica, radiologica ed ecografica non costituiscono reato, purché rientrino nelle conoscenze globali del terapeuta, al fine di orientare lo stesso nel lavoro posto in essere dopo le indicazioni del medico, senza alterarne i presupposti diagnostici.

La legge infatti stabilisce che: *il Massofisioterapista agisce solo su diagnosi fatta dal medico.*

Su indicazione medica può intervenire nelle affezioni di carattere ortopedico o classificate come patologie del sistema nervoso periferico, attraverso terapie fisiche manuali, strumentali e riabilitative.

Come tutti i **professionisti di area sanitaria non medica**, il Massofisioterapista è tenuto ad osservare le norme della deontologia professionale durante l'esercizio dell'attività, per il rispetto e la tutela della salute e della privacy del paziente. Rivestendo un ruolo preminente nella somministrazione della cura tra il medico ed il paziente e nell'approccio all'evento patologico, necessita di adeguata professionalità e capacità relazionali con entrambi, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso un percorso di guarigione soddisfacente, e in collaborazione con le altre figure professionali dell'equipe competente o in autonomia (*resta inteso che la autonomia è vincolata sempre e comunque alla diagnosi medica*).

Il codice deontologico del Massofisioterapista si articola su tre livelli di interazione:

### **RAPPORTO MASSOFISIOTERAPISTA – PAZIENTE**

Il Massofisioterapista esercita la propria professione svolgendo tutte le tecniche di massaggio e di fisioterapia (terapie fisiche manuali, strumentali e riabilitative), secondo le indicazioni del medico, sul paziente, rispettandone la dignità umana, la personalità, senza lasciarsi influenzare da considerazioni di nazionalità, razza, credo religioso, colore, idee politiche, sesso, preferenze sessuali o dalla natura del problema sanitario.

Il trattamento del paziente, oltre alla conoscenza specifica delle tecniche da adottare, necessita di una continua collaborazione tra le parti, al fine di consentire la risoluzione di eventuali problematiche ed il perseguimento dell'obiettivo finale.

Per la realizzazione di un buon programma di cura/riabilitativo, il professionista dovrà adottare tutte le strategie utili per riuscire a stabilire la migliore empatia con il paziente, in modo da ottenere la forma di collaborazione più conveniente in relazione al principio di soggettività, durante lo svolgimento delle attività sanitarie.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il professionista dovrà garantire una adeguata esperienza professionale, frutto di costanti e continui specifici aggiornamenti.



F.I.MFT - Federazione Italiana Massofisioterapisti  
www.fimft.it - info@fimft.it  
Ufficio di Presidenza: presidenza@fimft.it

## **RAPPORTO MASSOFISIOTERAPISTA – MEDICO**

Il medico, rispettando i principi di equità e di trasparenza sulla base di regole cliniche e di procedure condivise, oltre che di precise norme etiche, tenuto conto dei criteri di oggettiva competenza dei professionisti, invia i pazienti, ricercando la collaborazione.

Al Massofisioterapista compete, su indicazione del medico, *la responsabilità tecnica globale dell'accettazione del paziente, dell'esecuzione scrupolosa e corretta delle cure di massaggio e fisioterapia, della registrazione dei dati, ed ogni altro atto di legge previsto per le professioni tecnico sanitarie riabilitative (consenso informato e privacy).*

Il Massofisioterapista dovrà garantire elevati livelli qualitativi della prestazione, operando con la massima prudenza, perizia e diligenza.

Dovrà essere dotato di: capacità di osservazione; capacità di eseguire correttamente le prestazioni a seconda delle caratteristiche del soggetto ed agire in maniera flessibile; sviluppo di abilità nelle relazioni interpersonali per comunicare efficacemente con pazienti e familiari.

*La competenza e la diagnosi del medico non dovranno mai essere messe in discussione.*

Qualora tra il medico ed il Massofisioterapista esista un disaccordo sulla conduzione del trattamento, né il paziente, né i suoi familiari dovranno venirne a conoscenza.

Il Massofisioterapista è tenuto ad interagire con il medico e/o con l'équipe, fornendo tutte le informazioni necessarie in merito all'esecuzione del percorso riabilitativo, sottolineando eventuali perplessità e preoccupazioni riscontrate e relazionando sui risultati ottenuti al termine dello stesso.

## **RAPPORTO MASSOFISIOTERAPISTA – COLLEGHI**

La complessità del percorso riabilitativo potrebbe implicare l'intervento di una molteplicità di professionisti sanitari, che possono operare in équipe e che vengono messi a disposizione del singolo paziente in base alle sue esigenze specifiche.

Il personale che fa parte di questi servizi comprende:

Medico - Fisioterapista - Terapista della Riabilitazione - Massofisioterapista - Logopedista - Terapista Occupazionale - Educatore professionale - Assistente Sociale - Infermiere Professionale e altro personale qualora sia necessario.

Ogni membro dell'équipe, pur mantenendo il proprio ruolo, mette a disposizione di un comune progetto (paziente), le proprie competenze, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Pertanto un lavoro di équipe risulta ottimale laddove tutti i professionisti coinvolti riconoscano i confini delle proprie competenze, elaborando azioni dirette e complementari.

E' indispensabile che l'ambiente di lavoro garantisca al paziente un clima di accoglienza, fiducia e serenità consentendo una fattiva e positiva collaborazione tra le parti.

## **SEGRETO PROFESSIONALE**

Obbligo giuridico consistente nel dovere di non rivelare a terzi quanto appreso nell'esercizio della propria professione; contrariamente si ritiene applicabile il reato di violazione del segreto professionale.

L'art. 622 del Codice Penale stabilisce:

*"Chiunque (ovvero tutti e non solo sanitari medici: studenti, infermieri, tecnici, ecc...) avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, o lo impiega a proprio od altrui profitto, è punito con una multa o nei casi più gravi con l'interdizione temporanea dalla professione".* Il debito è punibile con la querela della persona offesa.

Non costituisce violazione, la trasmissione di dati medici per motivi inerenti l'organizzazione sanitaria, purché questo avvenga nell'ambito del servizio stesso.



F.I.MFT - Federazione Italiana Massofisioterapisti  
www.fimft.it - info@fimft.it  
Ufficio di Presidenza: presidenza@fimft.it

Il medico è tenuto a vigilare affinché i suoi collaboratori osservino questo obbligo. È riconosciuto che tutte le informazioni sullo stato di salute del paziente siano accessibili, trasmesse e registrate. Qualora i dati venissero utilizzati per pubblicazioni scientifiche o tesi d'esame, sarà necessario non consentire l'identificazione del paziente, oppure se ne richiederà l'autorizzazione allo stesso. Mantenere il segreto professionale su notizie che, se svelate, potrebbero arrecare danno alla persona nella libertà, nel prestigio, nella dignità, è un dovere universalmente riconosciuto, presente in tutti i codici deontologici.

## INQUADRAMENTO DELLA FIGURA DEL MASSOFISIOTERAPISTA

Il Massofisioterapista con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, è una professione sanitaria posta ad esaurimento dalla Legge 145, entrata in vigore il 31/12/2018, art.1, comma 537, 538, 542 e dalla Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, art.4, comma 4bis.

La normativa che regola l'inquadramento della figura del Massofisioterapista, è stata oggetto di recenti rilevanti modifiche, volte a superare storiche criticità. Da ultimo, il D.M. 9 agosto 2019, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, (introdotto ad opera della Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 537) ha istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un **"Elenco speciale ad esaurimento"** riservato ai Massofisioterapisti.

Il D.M. 9 agosto 2019, art. 5, istituisce l'elenco speciale dei Massofisioterapisti ad esaurimento e ai sensi della L.403/71, che appunto all'articolo 1 denomina quella del Massofisioterapista come professione sanitaria. Ne consegue che, per gli aventi diritto, la professione sanitaria di Massofisioterapista sia stata riordinata con la messa ad esaurimento.

Tale dato normativo è corroborato dai lavori preparatori della Legge di stabilità del 2019 (L.145/2018, articolo 1, comma 537) che ha inserito il comma 4 bis alla Legge n. 42 del 26 febbraio 1999.

Nello stesso dossier del Senato, che istruisce la Legge 145/2018, viene citato in maniera specifica, il Massofisioterapista formatosi in corsi regionali e soprattutto dopo il 17/3/1999 (pag. 298). Nel commento di quest'ultima norma si manifesta appunto l'intenzione del legislatore di consentire ai Massofisioterapisti di poter svolgere la professione.

La Legge 145 del 31/12/2018, ha inoltre abrogato l'articolo 1 della Legge 403 del maggio 1971, pertanto, poiché l'istituto dell'abrogazione non può avere in alcun modo effetto retroattivo, è imprescindibile che l'articolo 1 della Legge 403/1971 continui ad avere efficacia per tutti quelli che hanno conseguito il titolo di Massofisioterapista ai sensi della Legge 403/71, prima della entrata in vigore della Legge 145/2018, e che possiedono i requisiti necessari per potersi iscrivere nell'elenco speciale previsto da tale Norma, attuata dal D.M. del Ministero della Salute (19A05560) (GU Serie Generale n.212 del 10-09-2019).

### LEGGE 403/71 - ART. 1

La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Qui di seguito citiamo i Decreti Ministeriali di riferimento (**D.M. 7.09.1976 e D.M 105 del 17/02/1997**) che vengono fedelmente riportati sui titoli conseguiti, con cui si evince chiaramente il tipo di attività che viene svolta dai professionisti Massofisioterapisti.



F.I.M.F.T. - Federazione Italiana Massofisioterapisti  
www.fimft.it - info@fimft.it  
Ufficio di Presidenza: presidenza@fimft.it

**D.M. 7.09.1976**

Pubblicato su G.U. n. 54 del 23.02.1978 sancisce quanto segue:

*"Il Massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego negli enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale sanitario ausiliario e di terapeuta della riabilitazione."*

**D.M 105 (17/02/1997)**

*Il Massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, cura e riabilitazione."(...)"Il Massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici"*

Firma

**F.I.M.F.T.** (Federazione Italiana Massofisioterapisti)